



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Verde Pubblico

Registro Ordinanze n. 73 del 10/02/2022

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO".

IL SINDACO

RILEVATO che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati riscontrati diversi focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione Comunale sta provvedendo all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche che, per avere efficacia, sono necessari anche gli interventi sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2007;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle "misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante";

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 11, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e Regolamento (UE) 2017/625;

VISTI gli artt. 7-bis e 50 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 "testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

- 1) **Ai proprietari o conduttori di aree verdi** (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare ogni anno, nel periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita: - pino nero (Pinus nigra) in particolare; - pino domestico (Pinus pinea) - pino d'Aleppo (Pinus halepensis) - pino silvestre (Pinus silvestris); - pino marittimo (Pinus pinaster) - pino nero (Pinus nigra) - pino strobo (Pinus strobus) - varie specie di cedro (Cedrus spp) in particolare Cedro del Libano (Cedrus libani), Cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica), Cedro dell'Himalaya (Cedrus deodara), senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;
- 2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.
- 3) Fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo

necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di complemento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);

- 4) Di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;
- Che a titolo informativo, vengono allegate alla presente ordinanza, le linee guida del Settore Fitosanitario Regionale;
- Che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale, saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00);

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale e affissione del manifesto sul territorio comunale;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Locale per l'osservanza;
- venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 2 Savonese all'indirizzo protocollo@pec.asl2.liguria.it;
- venga trasmessa al Servizio Fitosanitario Regionale all'indirizzo sfr@regione.liguria.it;
- venga trasmessa alla Stazione Carabinieri Forestale di Loano all'indirizzo fsv43148@pec.carabinieri.it;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luca Lettieri)

